

N. 00237/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01064/2007 REG.RIC.

N. 00628/2009 REG.RIC.

N. 00412/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2007, proposto da:
Petroven Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi e Franco Stivanello
Gussoni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Dorsoduro,
3593;

contro

Ministero per l'Ambiente, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco,
63;

Ministero della Salute, Ministero Sviluppo Economico, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Commissario Delegato per l'Emergenza Socio
Economico Ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della
laguna di Venezia, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
(ISPESL), Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT),

Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica Teconologica Aplicata al mare (ICRAM), Istituto Superiore della Sanità (ISS), Comune di Venezia, Consorzio per la Bonifica e la Riconversione Produttiva, Provincia di Venezia, Magistrato alle Acque di Venezia, Autorita' Portuale di Venezia, Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana, A.R.P.A.V., non costituitisi in giudizio; Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon, Tito Munari e Francesco Zanolucchi, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Esso Italiana Srl, Eni Spa, Api Spa - Anonima Petroli Italiana, non costituitesi in giudizio;

e con l'intervento di

Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina De Benetti e Roberta Brusegan, con domicilio in Venezia - S. Marco, 2662, ad opponendum;

sul ricorso numero di registro generale 628 del 2009, proposto da: Petroven Srl, rappresentata e difeso dagli avv.ti Stefano Grassi e Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Dorsoduro, 3593;

contro

Ministero per l'Ambiente, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero per lo Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, , Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, Istituto Superiore per

la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), Istituto Superiore della Sanità (ISS), Regione Veneto, A.R.P.A.V., Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Magistrato alle Acque di Venezia, Autorita' Portuale di Venezia, U.L.S.S. n. 12, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Consorzio Venezia Nuova, Consorzio per la Bonifica e la Riconversione Produttiva, non costituitisi in giudizio; non costituiti in giudizio;

nei confronti di

ENI spa, Esso Italiana Spa , AP.I. spa, non costituiti in giudizio

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2013, proposto da: Petroven Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi e Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Dorsoduro, 3593;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Cappelluti e Giuseppe Saitta, con domicilio eletto in Venezia, presso gli uffici dell'Avvocatura dell' I.N.A.I.L. S.Croce 712;

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanita', Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Arpav del Veneto, Azienda Ulss N. 12 Veneziana, Magistrato alle Acque di Venezia, Commissario per l'Ambiente dei

Canali Portuali Grande Navigazione Laguna di Venezia, Autorita' Portuale Venezia, Consorzio Venezia Nuova, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Agenzia Nazionale per le tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Eni Spa, Ecofuel Spa, Esso Italiana Srl, Api - Anonima Petroli Italiana Spa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 1064 del 2007:

- del decreto prot. n. 3411/QdV/DI/B del 13 marzo 2007 del Direttore Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- del verbale e delle determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente il 9 marzo 2007;
- della nota prot. 7025/QdV/DI del Direttore Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 13 marzo 2007, della nota APAT prot. n. 2286 del 19 gennaio 2007 e del verbale della conferenza dei servizi decisoria convocata presso al Regione Veneto in data 29 dicembre 2006 e del decreto approvato con prot. 3397/QdV/DI/B del 7 marzo 2007;

B) quanto al ricorso n. 628 del 2009:

della nota prot. 29025/QdV/DI del 23 dicembre 2008 del Direttore Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare avente ad oggetto “sospensione emungimento acque di falda dalla rete di piezometri attivati come interventi di MISE della zona Terzo argine e Darsena Petroven”;

- delle conclusioni della conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 29 ottobre 2008;

C) quanto al ricorso n. 412 del 2013:

- della nota prot. n. 3627/TRI/VII del 15 gennaio 2013 del Direttore Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare comunicata il 18 gennaio 2013 avente ad oggetto "S.I.N. Venezia (Porto Marghera) – Messa in sicurezza e progetto di bonifica dell'area Petroven Srl";

- delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria del 23 aprile 2010 e del provvedimento di adozione di tali determinazioni di cui non si conoscono gli estremi.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per l'Ambiente, della Regione Veneto e di Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Società ricorrente opera nel settore dello stoccaggio e della movimentazione di prodotti petroliferi finiti e dei componenti chimici ad essi relativi con i depositi situati all'interno del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, ed è una joint venture costituita nel 2000 tra Agip Petroli, Esso Srl e Api Spa al fine di ridurre l'impatto ambientale delle installazioni petrolifere.

Con il ricorso r.g. 1064 del 2007 impugna il decreto n. 3411/QdV/DI/B del 13 marzo 2007 del Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale è stato adottato il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi decisoria del 9 marzo 2007, unitamente al verbale della medesima conferenza di servizi, con il quale sono state impartite una pluralità di prescrizioni attinenti alla bonifica dei suoli e della falda sottostante, per le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del Dlgs. 30 marzo 2001, 165, degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 17 del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, del DM 25 ottobre 1999, n. 471, degli artt. 240 e seguenti del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, difetto dei presupposti, di istruttoria, incongruità della motivazione ed incompetenza in quanto non è stata acquisita, al di fuori della conferenza di servizi, l'intesa con il Ministero dello sviluppo economico;

II) violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e seguenti del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 17 del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e del DM 25 ottobre 1999, n. 471, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità ed ingiustizia manifesta relativamente alla prescrizione di avviare l'emungimento delle acque di falda contaminate come misura di messa in sicurezza di emergenza, atteso che l'esecuzione di tale tipologia di misure spetta allo Stato a seguito della transazione conclusa tra le parti ed è già attivo un sistema di sbarramento idraulico;

III) violazione e falsa applicazione degli artt. 239 e seguenti del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 17 del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del DM 25 ottobre 1999, n. 471, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità ed ingiustizia manifesta perché l'ordine di presentare un progetto di bonifica della falda mediante emungimento dei piezometri ove sia riscontrato un superamento di oltre dieci volte i limiti fissati dalla normativa vigente e al fine di

mantenere l'equilibrio idrostatico, non tiene conto che la parte ricorrente è subentrata nel possesso delle aree successivamente alla loro contaminazione, e pertanto alla stessa non possono essere legittimamente imposti interventi di bonifica;

IV) violazione dell'art. 239 e seguenti del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 17 del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, del DM 25 ottobre 1999, n. 471, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità ed ingiustizia manifesta in quanto è stato imposto di considerare le acque di falda emunte durante le operazioni di bonifica come rifiuti liquidi da smaltire in impianti di trattamento autorizzati, senza considerare che le acque emunte possono essere scaricate in acque superficiali assoggettandole alla disciplina degli scarichi idrici;

V) violazione degli artt. 240 e seguenti e della disciplina transitoria di cui agli artt. 264 e 265 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto dei presupposti, di istruttoria ed incongruità della motivazione perché da un lato l'Amministrazione ha chiesto integrazioni al progetto di rimodulazione degli obiettivi della bonifica, dall'altro ha incoerentemente chiesto la presentazione di un'integrazione della caratterizzazione sulla base della procedura precedentemente avviata, ordinando altresì la presentazione di un progetto definitivo di bonifica dei suoli, senza considerare che prima deve essere perfezionata l'analisi di rischio specifico che viene immotivatamente ritenuta non approvabile;

VI) violazione degli artt. 239 e seguenti del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell'art. 17 del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e del DM 25 ottobre 1999, n. 471, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità ed ingiustizia manifesta perché mentre l'allegato 1, alla parte IV, del titolo V del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, indica il valore 1×10^{-5} come valore di rischio incrementale

accettabile nel corso della vita come obiettivo di bonifica, la conferenza di servizi del 9 marzo 2007 ha indicato come riferimento il valore di 10^{-6} per il rischio da singola sostanza e 10^{-5} per il rischio cumulato, e perché, relativamente alla falda, sono indicati valori di riferimento coincidenti con le concentrazioni soglia di contaminazione, senza tener conto del necessario preventivo svolgimento dell'analisi di rischio al fine di determinare gli obiettivi di bonifica costituenti le concentrazioni soglia di rischio, che costituiscono l'obiettivo della bonifica.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Ambiente e la Regione Veneto eccependo l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso, e concludendo per la sua reiezione, mentre la Provincia di Venezia è intervenuta ad opponendum.

2. Successivamente la Società ricorrente con nota trasmessa il 13 ottobre 2008 ha constatato il completamento da parte del Ministero dell'ambiente degli interventi di marginamento fisico delle sponde lagunari in corrispondenza delle aree Darsena e Terzo Argine ed ha quindi comunicato di aver sospeso l'attività di emungimento dai piezometri installati presso le proprie aree ritenendo che la messa in sicurezza della falda risulta sufficientemente garantita dal marginamento fisico già realizzato.

Il Ministero con nota prot. 29025/QdV/DI del 23 dicembre 2008 ha comunicato che il sistema di drenaggio relativo all'area della Società ricorrente è stato realizzato solo in parte, e che pertanto eventuali conseguenze alla stabilità strutturale degli edifici esistenti e alla funzionalità dei sottoservizi dovute all'interruzione dell'emungimento sarebbero state di esclusiva responsabilità della stessa Società.

Con la medesima nota il Ministero ha poi richiamato le conclusioni della conferenza di servizi istruttoria del 29 ottobre 2008 con la quale è stata richiesta la presentazione di un progetto di bonifica delle acque di falda che preveda:

- l'emungimento, in conformità con quanto già indicato nel verbale della Conferenza di servizi decisoria del 5 aprile 2005, quale misura di messa in sicurezza

di emergenza nei casi di superamento dei limiti normativi di esposizione professionale vigenti, ovvero dei TLV/TWA, finché persistono le condizioni che lo hanno generato;

- di evitare un innalzamento della falda nelle aree retrostanti le opere di marginamento;
- il rispetto dei tempi previsti nel progetto di bonifica che potrebbero essere insufficienti per giungere ai livelli fissati con il semplice drenaggio orizzontale a monte del marginamento;
- la riduzione del carico inquinante degli acquiferi con estrazione della fase soluta;
- il miglioramento, qualora necessario, del flusso idrico controllato verso postazioni di drenaggio.

La nota prosegue ammettendo invece che il drenaggio possa essere ridotto o sostituito nel caso di asportazione del terreno saturo nel quale è presente un alto livello di inquinamento o l'applicazione di trattamenti in situ nel terreno saturo, finalizzati ad accelerare il processo di bonifica (ad es. interventi di estrazione multifase, di iniezione di vapore, di ossidazione chimica), ferma restando la gestione delle acque di falda contaminate emunte come rifiuti liquidi da inviare ad un idoneo impianto di trattamento debitamente autorizzato.

Con il ricorso r.g. 628 del 2009 tale nota, unitamente al verbale della conferenza di servizi istruttoria del 29 ottobre 2008, è impugnata per le seguenti censure:

I) violazione degli artt. 239 e seguenti del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità ed ingiustizia manifesta perché il Ministero comprende tra le aree sulle quali la Società ricorrente deve intervenire, quella denominata come “Terzo argine”, che è un'area demaniale che la Società ricorrente non ha mai avuto in concessione, senza tener conto che gli interventi già effettuati dalla Società, come l'installazione di 15

piezometri, non rispondono ad un obbligo giuridico ma a ragioni tecniche contingenti ed a scelte imprenditoriali di natura privatistica;

II) violazione degli artt. 239 e seguenti del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità ed ingiustizia manifesta per la mancata considerazione che spetta al Ministero dell'ambiente realizzare le misure di messa in sicurezza della sponda lagunare, con effetti liberatori per i privati, in forza delle transazioni stipulate tra le parti nel febbraio ed agosto 2005;

III) violazione degli artt. 239 e seguenti del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità ed ingiustizia manifesta in quanto non può essere ordinato alla ricorrente l'emungimento al fine di ovviare ai ritardi con i quali l'Amministrazione ha in corso di realizzazione gli interventi di propria competenza, con la conseguenza che non può essere addossata alla ricorrente la responsabilità di eventuali pregiudizi sulla stabilità strutturale degli edifici;

IV) violazione degli artt. 239 e seguenti del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità ed ingiustizia manifesta relativamente alla prescrizione di presentare il progetto di bonifica delle acque di falda sottostanti le aree di pertinenza, per la mancata considerazione che la ricorrente non è succeduta ad Esso nella titolarità delle aree del Petrolchimico, e perché i progetti di bonifica della falda sono stati già presentati dalle danti causa della ricorrente Petroven, Eni Spa e Esso Srl;

V) violazione dell'art. 243 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell'art. 17 del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e del DM 25 ottobre 1999, n. 471, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità ed ingiustizia manifesta relativamente alla prescrizione di trattare come rifiuti liquidi le acque contaminate della falda, quando invece per l'art. 243 le acque emunte possono essere

assoggettate alla disciplina delle acque reflue industriali e scaricate in acque superficiali.

In questo ricorso non si sono costituite in giudizio le Amministrazione resistenti.

3. Con ricorso r.g. n. 412 del 2013 la ricorrente Società Petroven Srl impugna, unitamente alle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria del 23 aprile 2010, la nota prot. n. 3627/TRI/VII del 15 gennaio 2013 della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente, con la quale il Ministero, constatato il mancato adempimento delle prescrizioni impartite con la conferenza di servizi del 23 aprile 2010, ha ricordato le richieste che erano state formulate e sono rimaste inadempite di:

“a) adottare interventi di messa in sicurezza d'emergenza per la tutela igienico sanitaria nei confronti dei soggetti che operano sull'area in ragione dei superamenti delle soglie di contaminazione riscontrati nelle acque di falda (es. per i parametri idrocarburi totali espressi come n-esano: n. 3 superamenti, valore max 8800 µg/l hot spot; Esaclorobenzene, parametro classificato come cancerogeno e persistente da ISS valore max 0,13 µg/l, valore limite: 0,01 µg/l, hot spot;

b) ripetere le indagini concordando con l'Asl l'ubicazione dei punti di campionamento, le metodiche di campionamento ed analisi nonché le modalità di calcolo dell'esposizione professionale poiché il piano di monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche ai sensi della normativa regionale è di diretta competenza dell'Asl che deve provvedere alla validazione dei risultati ottenuti;

c) presentare il progetto di bonifica delle acque di falda per l'area ex Esso e per l'area Terzo argine - in quanto l'area è nella piena disponibilità di Petroven Srl - basato su una serie di richieste che hanno poi tenuto conto che i soggetti titolari dell'area (ex Esso ora Petroven Srl e Eni) hanno convenuto separatamente con il MAV la realizzazione degli interventi di marginamento e retromargimento

dell'intera macro isola nella quale è ubicata l'area in questione e per la gestione delle acque di falda emunte dai terreni collocati a monte del marginamento”.

La nota prosegue richiamando la serie di prescrizioni formulate dalla predetta conferenza di servizi in merito :

“d) ai risultati della caratterizzazione integrativa;

f) ai monitoraggi delle acque di falda eseguite;

g) al posizionamento del piezometro prima dell'installazione del cantiere di esecuzione degli interventi di margine a me da parte del MAV;

h) alla esclusiva responsabilità dell'azienda relativa alle eventuali conseguenze sulla stabilità strutturale degli edifici esistenti nonché sulla funzionalità dei sottoservizi dovuta all'interruzione dell'emungimento in pendenza della completa realizzazione del sistema di drenaggio”.

Infine la nota richiede, in ragione della mancata trasmissione di quanto precedentemente domandato e prescritto dalla conferenza di servizi, l'attuazione delle misure d'emergenza per la tutela igienico sanitaria della popolazione, la presentazione di un elaborato in merito delle acque di falda e di un progetto di bonifica dei suoli insaturi, nonché gli elaborati di recepimento delle prescrizioni già formulate dalla conferenza di servizi.

La nota prot. n. 3627/TRI/VII del 15 gennaio 2013, e il verbale della conferenza di servizi decisoria del 23 aprile 2010, sono impugnate per le medesime censure formulate nel ricorso r.g. 1064 del 2007 proposto avverso il decreto n. 3411/QdV/DI/B del 13 marzo 2007 del Direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

In questo giudizio si sono costituiti il Ministero dell'ambiente e la Regione Veneto eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludendo per la sua reiezione, e si è altresì costituito l'Inail al solo fine di chiedere di esserne estromesso perché privo

di legittimazione passiva, ed infine è intervenuta ad opponendum la Provincia di Venezia.

Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2014, le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1. Disposta la riunione dei ricorsi in quanto oggettivamente e soggettivamente connessi, va osservato che il ricorso r.g n. 1064 del 2007 è divenuto improcedibile perché, come eccepito dalla difesa erariale, la parte ricorrente non ha più interesse alla definizione del medesimo.

Come è noto l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere tanto al momento della proposizione della controversia, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).

Nel caso di specie l'interesse fatto valere dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del ricorso r.g. n. 1064 del 2007 nei confronti del provvedimento di approvazione della conferenza di servizi del 9 marzo 2007, non presenta più il carattere dell'attualità perché la mancata tempestiva impugnazione delle determinazioni conclusive della successiva conferenza di servizi decisa il 23 aprile 2010, renderebbe privo di utilità un eventuale annullamento della conferenza di servizi del 2007, superata nel suo contenuto prescrittivo dalla conferenza di servizi successiva.

Infatti la procedura di bonifica, che allo stato non è stata ancora definita, ha la precipua caratteristica di articolarsi in un progressivo ottenimento delle informazioni e valutazioni tecniche necessarie a realizzare il risanamento ambientale del sito.

Si tratta di dati che non sono di immediata acquisizione in quanto implicano lo sviluppo di attività di ricerca e sperimentazione, e gli ordini, le prescrizioni e le richieste formulate nel corso delle diverse conferenze di servizi, conseguono quindi ad una rinnovata istruttoria che si avvale degli elementi conoscitivi aggiuntivi di volta in volta acquisiti.

Pertanto le diverse conferenze di servizi, che si inseriscono nell'ambito stessa procedura, hanno una propria autonomia e ciascuna è idonea a ridefinire l'assetto degli interessi pubblici sottostanti al rapporto tra privato ed Amministrazione.

Pertanto il ricorso r.g. n. 1064 del 2007, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Il ricorso r.g. 628 del 2009, è invece inammissibile per carenza di interesse.

Infatti con tale ricorso sono impugnati la nota prot. 29025/QdV/DI del 23 dicembre 2008 e le conclusioni della conferenza di servizi istruttoria del 29 ottobre 2008.

Va ricordato, come esposto nella parte narrativa in fatto, che la parte ricorrente con nota del 13 ottobre 2008 aveva comunicato di aver unilateralmente sospeso l'attività di emungimento dai piezometri installati presso le proprie aree ritenendo che la messa in sicurezza della falda risultasse sufficientemente garantita dagli interventi di marginamento fisico già realizzati dal Ministero

Il Ministero, con la nota prot. 29025/QdV/DI del 23 dicembre 2008, in risposta alla nota della Società, si è limitato a prendere atto di tale circostanza, senza esprimere una volontà provvedimentale con nuovi ordini o prescrizioni e preannunciando, alla stregua di una manifestazione di conoscenza assunta iure privatorum, quale sarebbe stata in futuro la propria posizione sul piano giuridico nell'ipotesi in cui la sospensione dell'emungimento nelle more del completamento da parte del Ministero del sistema di drenaggio avesse prodotto effetti

pregiudizievoli per la stabilità strutturale degli edifici e per la funzionalità dei sottoservizi esistenti.

Orbene, la dichiarazione del Ministero di ritenersi non responsabile civilmente nell'eventualità di danni determinati dalla sospensione dell'emungimento, è chiaramente un atto privo dei connotati dell'imperatività, dell'autoritatività e dell'esecutorietà tipici dell'atto provvedimentale, e pertanto la sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse.

2.1 Analogamente inammissibile è il ricorso r.g. n. 628 del 2009 con riguardo all'impugnazione della seconda parte della nota prot. 29025/QdV/DI del 23 dicembre 2008, con la quale il Ministero si è limitato a richiamare, senza innovare alcunché sul punto, le indicazioni già contenute nella conferenza di servizi istruttoria del 29 ottobre 2008, che aveva prefigurato la necessità della presentazione di un progetto di bonifica delle acque di falda.

Infatti per questa parte la nota prot. 29025/QdV/DI del 23 dicembre 2008 si sostanzia in un atto meramente esecutivo e confermativo delle disposizioni preannunciate nella conferenza di servizi istruttoria, la quale peraltro a sua volta non costituisce un atto immediatamente impugnabile, dato che si sostanzia in un atto endoprocedimentale privo di efficacia esterna (cfr. Tar Lazio, Latina, 2 febbraio 2011, n. 68; la giurisprudenza si è peraltro consolidata nel non riconoscere neppure alla conferenza di servizi decisoria la capacità di operare una lesività diretta ed immediata, ravvisata sussistere solo con il provvedimento finale di validazione dell'esito della conferenza di servizi: cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2417).

Peraltro va osservato che quand'anche si volesse ipotizzare l'impugnabilità del verbale della conferenza di servizi istruttoria, nel caso di specie i suoi effetti si sarebbero comunque consolidati, con conseguente irricevibilità dell'impugnazione,

perché il medesimo non è stato impugnato entro i termini prescritti per la proposizione del ricorso (il ricorso infatti è stato notificato il 19 febbraio 2009).

Il ricorso r.g. n. 628 del 2009 deve pertanto essere dichiarato inammissibile perché ha ad oggetto l'impugnazione di un atto non provvedimentale con riguardo alla nota prot. 29025/QdV/DI e di un atto endoprocedimentale con riguardo al verbale della conferenza di servizi istruttoria.

3. Quanto al ricorso r.g. n. 412 del 2013, va preliminarmente disposta, su sua richiesta, l'estromissione dal giudizio dell'Inail che non ha preso parte alla conferenza di servizi per profili di sua competenza, mentre il ricorso, come eccepito dalla difesa erariale, deve invece essere dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte irricevibile per tardività.

Oggetto di impugnazione sono la nota prot. n. 3627/TRI/VII del 15 gennaio 2013 della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente, e le determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria del 23 aprile 2010.

Con la predetta nota prot. n. 3627/TRI/VII del 15 gennaio 2013, il Ministero, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non ha impartito prescrizioni autonome o diverse da quelle formulate con la conferenza di servizi del 23 aprile 2010, resa esecutiva mediante il decreto decisorio prot. n. 233/TRI/DI/B del 3 maggio 2010, e il decreto da ultimo citato, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la conferenza di servizi, risulta inviato con raccomandata con avviso di ricevimento ai destinatari in indirizzo tra i quali compare anche Petroven (cfr. doc. 8 dell'elenco depositato in giudizio dal Ministero dell'Ambiente il 13 dicembre 2013).

Orbene, il decreto decisorio prot. n. 233/TRI/DI/B del 3 maggio 2010 di approvazione e attribuzione dell'esecutività alle determinazioni assunte nella conferenza di servizi decisoria, che costituisce l'unico atto della procedura

direttamente ed immediatamente lesivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2417) non è stato impugnato nei termini dalla parte ricorrente.

Pertanto la nota prot. n. 3627/TRI/VII del 15 gennaio 2013, che non è impugnata per vizi propri ma per illegittimità derivata dall'illegittimità delle prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi, costituisce un atto la cui impugnazione è inammissibile per carenza di interesse, in quanto meramente esecutivo e confermativo delle indicazioni già contenute nella conferenza di servizi decisoria del 23 aprile 2010, impugnata solo tardivamente.

In definitiva deve essere dichiarata l'inammissibilità per carenza di interesse dell'impugnazione della nota prot. n. 3627/TRI/VII del 15 gennaio 2013, e l'irricevibilità, per tardività, dell'impugnazione della conferenza di servizi decisoria del 23 aprile 2010.

Va invece respinta la tesi della parte ricorrente secondo la quale il ricorso dovrebbe essere considerato ammissibile in quanto non vi era la necessità di impugnare tempestivamente le statuizioni della conferenza di servizi del 23 aprile 2010, perché sostanzialmente riproduttive delle indicazioni già formulate dal Ministero con la nota prot. 29025/QdV/DI del 23 dicembre 2008, impugnata con il ricorso r.g. n. 628 del 2009.

Infatti, anche a voler prescindere dalla circostanza, sopra evidenziata, che alla predetta nota non può essere fondatamente attribuita una valenza di carattere provvedimentale, va osservato che alle determinazioni della conferenza di servizi non può essere riconosciuto un significato meramente confermativo delle indicazioni impartite precedentemente dalla sola amministrazione procedente.

Invero gli effetti costitutivi tipici di carattere provvedimentale si determinano non all'esterno della conferenza di servizi, ma solo a seguito di questa che, come è noto, è un modulo procedimentale nel quale le Amministrazioni si esprimono formulando le proprie valutazioni in un esame contestuale dei diversi interessi

pubblici coinvolti, e nella procedura volta alla bonifica del sito contaminato le diverse conferenze di servizi conseguono ad una rinnovata istruttoria che si avvale degli elementi conoscitivi aggiuntivi di volta in volta acquisiti, ed hanno pertanto una propria autonomia e ciascuna ha l'idoneità a ridefinire l'assetto degli interessi pubblici sottostanti al rapporto tra privato ed Amministrazione.

Pertanto la tesi secondo la quale non vi era necessità di impugnare tempestivamente la conferenza di servizi del 23 aprile 2012 deve essere respinta.

Per completezza va inoltre rilevata l'infondatezza della tesi espressa per la prima volta dalla parte ricorrente nella memoria depositata in prossimità della pubblica udienza circa una presunta nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto contrastanti con il giudicato formatosi con la sentenza Tar Veneto, Sez. III, 22 ottobre 2008, n. 3252.

Infatti in quella controversia sono state impugunate le determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi decisoria del 29 dicembre 2006, ed il ricorso è stato accolto per difetto di motivazione limitatamente al diniego di approvazione del progetto di bonifica della falda presentato da Esso Srl con la prescrizione di procedere ad un'integrazione istruttoria, rimettendo espressamente all'Amministrazione una rinnovata decisione sul punto, cosicché l'unico effetto conformativo che discende da quella sentenza consiste nella riedizione del potere già esercitato rinnovando l'istruttoria e corredando la determinazione finale da un'idonea motivazione, con la conseguenza che non può ravvisarsi la dedotta violazione di giudicato.

Come è noto, sussistono infatti violazione o elusione del giudicato solo quando da esso derivi un obbligo talmente puntuale che l'ottemperanza si concreti nell'adozione di un atto il cui contenuto sia già integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza.

In definitiva il ricorso r.g. n. 1064 del 2007 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso r.g. n. 628 del 2009 deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, e il ricorso r.g. n. 412 del 2013 deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte irricevibile per tardività.

Le peculiarità della controversia e il carattere in rito della pronuncia giustificano l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, III Sezione, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il ricorso r.g. n. 1064 del 2007;
- dichiara inammissibile il ricorso r.g. n. 628 del 2009;
- estromette dal giudizio l'Inail e dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile il ricorso r.g. n. 412 del 2013, nel senso precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)